

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3169-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro della salute
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione di polizia tra l'Italia e Cipro propone l'impegno dei due Paesi a compiere ogni attività per intensificare gli sforzi comuni nella lotta contro la criminalità organizzata nelle sue varie manifestazioni.

Nell'atto internazionale sono stati particolarmente indicati i settori di collaborazione ed è stato opportunamente precisato che l'Accordo non riguarda aspetti attinenti all'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione. L'Accordo precisa altresì che, per contrastare la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope, la cooperazione verrà attuata con scambi di esperienze e metodi per prevenire l'uso di tali sostanze e con scambi di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulle tecniche investigative e di prevenzione dei crimini connessi con il traffico della droga, compreso il cruciale problema del controllo alle frontiere.

Nel settore del terrorismo la cooperazione verrà attuata con scambi di informazioni sulle tecniche, attività e strutture organizzative ascrivibili ad organizzazioni terroristiche operanti nel territorio dei due Paesi o a soggetti sospettati di appartenere a tali organizzazioni.

Nel settore dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani la cooperazione riguarderà lo scambio di informazioni e dati sui flussi, sulle modalità di viaggio e sugli itinerari utilizzati, sui documenti di viaggio e visti falsi e sulle organizzazioni criminali dedite a favorire la consumazione di tali reati. La cooperazione verrà anche attuata mediante la comunicazione, tramite i canali dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), di notizie relative a natanti sospettati di trasportare clandestini, gli scambi di esperienze nella ge-

stione di flussi migratori e nella materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. In tale ambito di cooperazione rafforzata è stato concordato dalle Parti contraenti che Cipro metterà a disposizione di navi italiane appartenenti alla Marina militare, o a Forze di polizia, gli impianti di uno dei propri porti per il pattugliamento in alto mare del Mediterraneo orientale, riservando ad un separato e specifico Accordo la disciplina delle modalità di esecuzione di tale speciale agevolazione.

Ai fini dell'individuazione e del perseguimento dei reati, la cooperazione comprenderà, oltre a scambi di informazioni e dati, l'organizzazione di seminari e corsi di formazione specialistica e lo scambio di esperti in materia di criminalità organizzata. Nell'Accordo vengono indicati gli organi competenti per l'esecuzione e per l'attuazione dell'Accordo e viene sancito l'obbligo di comunicare i rispettivi punti di contatto nazionali. Per la promozione ed il monitoraggio della cooperazione è stata prevista l'istituzione di una Commissione congiunta, che terrà, se necessario, delle riunioni alternativamente in Italia e a Cipro.

Adeguate tutela viene riservata per la trattazione dei dati sensibili e viene indicata la procedura per la risoluzione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che per sua natura non pregiudica gli obblighi derivanti da trattati internazionali bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia e da Cipro.

Viene altresì sancito che ciascuna Parte contraente potrà rifiutare in tutto o in parte o subordinare l'esecuzione di una richiesta di assistenza o di cooperazione nel caso in cui essa limiti la sovranità nazionale, metta in pericolo la sicurezza o gli interessi fonda-

mentali o violi le leggi nazionali del proprio Paese.

Per quanto concerne le eventuali spese per l'attuazione dell'Accordo, si ricorda come le stesse rimarranno a carico della Parte contraente sul cui territorio dette spese saranno sostenute salvo diverse intese.

Si evidenzia infine come il provvedimento in titolo sia importante ai fini della lotta in chiave sovranazionale nell'ambito dello spazio mediterraneo verso reati particolarmente odiosi.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5^a Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come modificato.

SODANO Calogero, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

22 marzo 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

12 aprile 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: «2004-2006» con le altre: «2005-2007» nonché alla sostituzione delle parole: «per l'anno 2004» con le altre: «per l'anno 2005».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sulla cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata ed altre forme di criminalità, fatto a Nicosia il 28 giugno 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.110 per l'anno 2005 e di euro 12.225 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico